



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

**Servizio di sgombero neve, trattamento
antighiaccio e fornitura di salgemma**

Stagione invernale

2024/2025

(ai sensi dell'art. 41, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

E. 6 CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP E MANUTENZIONI**

Arch. Arturo Andreol

IL RUP

Ing. Elena Costa Laia

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, CPV E CCNL PRESUNTO.....	3
ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE.....	3
ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO, MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA	3
ART. 4 - MODALITA' DI GARA	6
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 6 - CONSEGNA DEL SERVIZIO, TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE PENALITÀ.....	6
ART. 7 – ASSICURAZIONE.....	7
ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA ART. 106 DEL D.LGS 36/2023, GARANZIA DEFINITIVA ART. 117 DEL D.LGS 36/2023 E ULTERIORI RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 9 - PAGAMENTI ART. 125 DEL D.LGS 36/2023, PENALI ART. 126 DEL D.LGS 36/2023, INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDO NEI PAGAMENTI ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS 36/2023	9
ART. 10 - REVISIONE PREZZI ART. 60 DEL D.LGS 36/2023.....	11
ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA	12
ART. 12- CONTROVERSIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS 36/2023 O RECESSO ART. 123 DEL D.LGS 36/2023.....	12
ART. 13 - SUBAPPALTO ART. 119 DEL D.LGS 36/2023.....	13
ART. 14 - ULTERIORI SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	15
ART. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE	16
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY	16
ART. 17 – ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA – ART. 35 DEL D.LGS 36/2023 – E NORME PROCEDIMENTALI E PROCESSUALI IN TEMA DI ACCESSO – ART. 36 DEL D.LGS 36/2023 ..	17
ART. 18 - NORME DI RINVIO.....	17

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, CPV E CCNL PRESUNTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del Servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma per la Stagione invernale 2024-2025 con eventuale rinnovo per la stagione invernale 2025-2026 ai sensi dell'Art. 120, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

CPV – servizio: 90620000-9 Servizi di sgombero neve

CCNL presunto: servizi di pulizia aziende industriali

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di gara / trattativa diretta, con il fatto stesso di sottoscrivere il preventivo, dichiarano di conoscere ed accettare, ai sensi e per gli effetti degli Art.1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico e nel resto della documentazione facente parte del progetto esecutivo e degli atti di gara / trattativa diretta. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta/ del preventivo le ditte partecipanti non potranno più sollevare eccezioni aventi ad oggetto le condizioni e le modalità di esecuzione dell'incarico.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE

Il servizio di manutenzione invernale oggetto del presente appalto comprende tutte le attività, prestazioni di servizio e forniture necessarie per garantire la viabilità nel periodo invernale che di seguito sommariamente si riassumono:

- a) trattamento preventivo e di abbattimento antighiaccio, servizio sgombero neve;
- b) asportazione della neve dalle strade comunali, svincoli, parcheggi, piazze, marciapiedi e comunque in tutte quelle aree ove l'intervento in relazione alle precipitazioni è necessario per garantire la viabilità, la visuale, la sicurezza stradale e pedonale, la sosta ed il parcheggio, ecc...;
- c) fornitura di salgemma e, se necessario, sabbia e graniglia necessaria all'espletamento del servizio;
- d) presidio automezzi onde assicurare l'immediato inizio dell'intervento.
- e) taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami che possano costituire pericolo per la circolazione stradale a seguito di caduta dovuta a neve;

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO, MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo complessivo del quadro economico ammonta complessivamente a € 86.100,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO PRESTAZIONI A BASE D'ASTA - soggetto a ribasso	€	67.478,80
DI CUI DI MANODOPERA (38,036%)	€	25.666,00
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	1.068,97
TOTALE	€	68.547,77

Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. 22% su € 68.547,77	€ 15.080,51
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.370,96
Imprevisti, contributo ANAC ed Arrotondamenti	€ 1.100,77
 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	 € 17.552,23

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 86.100,00

I quantitativi indicati nel computo metrico estimativo corrispondono ad una mera stima in quanto non è possibile determinare con esattezza le effettive quantità/numero interventi in quanto dipendenti dalle condizioni meteorologiche della stagione invernale, e vengono determinati pertanto dal tecnico del Settore LLPP reperibile di turno o dal RUP in fase di esecuzione.

Precisazioni in merito alla manodopera:

- ai sensi dell'art. 41, co. 13, terzo periodo del D.Lgs. 36/2023 per il servizio in questione i costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni, sono dedotti dai prezziari vigenti al momento della progettazione. In particolare i prezzi di computo sono stati desunti dal prezzario della Regione Piemonte edizione febbraio 2024. Per la stima della rispettiva manodopera si rimanda alla lettura della "Nota metodologica" premessa alla pubblicazione del citato prezzario.
- Per i costi non reperiti nel prezzario Regione Piemonte edizione febbraio 2024 sono stati dedotti da indagini di mercato.
- la manodopera complessiva indicata è da ritenersi una stima;
- la manodopera viene indicata nei documenti di gara ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023;
- come attestato dal Comunicato n. 2154 del 19/07/2023 e successivo comunicato n. 2505 del 17/04/2024, entrambi del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) e dal parere di precontenzioso, delibera 174 del 10 aprile 2024 dell'ANAC, l'importo a base di gara / richiesta preventivo comprende i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante;
- l'OE in sede di offerta/presentazione del preventivo, sull'apposito modulo, a pena di esclusione, dovrà, ai sensi dell'art. 108, comma 9, indicare i costi sostenuti per la manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori;
- nel caso in cui l'operatore economico, in fase di offerta / preventivazione, dichiari un costo della manodopera diverso da quello della Stazione Appaltante, in particolare di importo inferiore, si procederà alla verifica di congruità della manodopera a cui la ditta dovrà riscontrare producendo le proprie spiegazioni ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione,
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
- fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- Non sono ammesse giustificazioni:
 - in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
- Le spiegazioni saranno richieste dalla Stazione appaltante per iscritto, nel caso di indicazione del costo della manodopera diverso, in particolare inferiore, da quello stimato e posto a base di richiesta dell'offerta / preventivo, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni.
- In alternativa l'operatore economico, qualora intenda indicare un costo della manodopera diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, ha facoltà già in sede di presentazione dell'offerta / preventivo di allegare documentazione esplicativa contenente le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Tale documentazione, anche sotto forma di relazione con eventuali allegati, potrà essere allegata al modulo offerta / preventivo. Qualora l'operatore economico opti per tale facoltà e la stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta / preventivo ritenga insufficienti le spiegazioni fornite in sede di procedura, potrà comunque richiedere ulteriore documentazione esplicativa ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.
- gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso;

In caso di variazione, tanto in aumento che in diminuzione, in ordine alle necessità delle prestazioni di servizio in oggetto e/o delle forniture collegate, la Ditta aggiudicataria /affidataria è tenuta ugualmente all'esecuzione degli stessi alle medesime condizioni contrattuali.

L'Ente, nell'arco della valenza contrattuale, si riserva inoltre la facoltà di aggiungere aree nuove o tipologie di intervento o togliere dalle aree e tipologie di interventi già indicati nel computo metrico estimativo del progetto, secondo la propria necessità e convenienza senza che l'aggiudicatario del presente servizio possa pretendere ulteriori compensazioni dei costi salvo quelle già previste per contratto.

Tutti gli eventuali costi unitari non esplicitamente previsti nel computo metrico estimativo verranno dedotti, ove presenti, dai prezziari Regione Piemonte e/o Assoverde di riferimento e/o definendo Nuovi prezzi. Qualora non reperiti nei prezziari di riferimento, verranno stabiliti, in contraddittorio con il D.E e/o il RUP, secondo i costi del mercato del momento e dovranno essere mantenuti invariati per tutta la rimanente durata dell'incarico. Sui nuovi prezzi stabiliti ai sensi del presente comma, deve essere applicato il ribasso d'asta offerto dall'affidatario all'atto della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla fine di ciascuna stagione invernale, le condizioni meteorologiche non abbiano reso necessario l'utilizzo di tutto l'importo a disposizione per gli interventi antigelo e sgombero neve, il Servizio Esecuzione e Direzione Lavori Pubblici del comune si riserva il diritto di ordinare che l'Appaltatore svolga interventi finalizzati a mantenere in efficienza e sicurezza le pertinenze stradali, quali taglio rami interferenti con la viabilità, manutenzione fossi, etc. In tal caso la stima dei costi degli interventi verrà computata utilizzando il prezzario Regione Piemonte in vigore ed e in caso mancanza della specifica voce, del prezzario ASSOVERDE in vigore all' e calcolata a misura, applicando il ribasso offerto.

L'importo contrattuale, fissato e contabilizzato a **misura**, ai sensi dell'allegato I.7, Art. 3, comma 1, lettera m), del D.Lgs.36/2023, è determinato mediante applicazione del ribasso d'asta praticato dal soggetto aggiudicatario all'importo a base di gara soggetto a ribasso oltre la quota di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA.

L'importo contrattuale, come definito dal comma precedente, è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 1.068,97 (millesessantotto/97), come da computo allegato al D.U.V.R.I. di cui all'Art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 4 - MODALITA' DI GARA

La modalità di gara verrà stabilita dal RUP ed inserita nell'apposita lettera invito pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento di cui all'art. 25 del D.Lgs 36/2023 scelta per l'espletamento dell'iter amministrativo ed inserita nella rispettiva determina con contestuale impegno di spesa.

L'offerta / il preventivo rimarrà vincolante per un periodo non inferiore a 180 gg.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti invitati a partecipare alla gara / trattativa diretta, devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- A. Requisiti di carattere generale
- B. Requisiti previsti nell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- C. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività oggetto della selezione, ovvero presso i registri professionali di altro Stato dell'UE ove il soggetto è residente con l'impegno da dichiarare all'atto della presentazione dell'offerta / preventivo, di dotarsi di un numero di operatori adeguato all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte;

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da parte del soggetto aggiudicatario / affidatario per l'intera durata del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 3, del D.Lgs 36/2023 in suo danno e la totale escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

ART. 6 - CONSEGNA DEL SERVIZIO, TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE PENALITÀ

Come indicato dal comma 8 dell'Art. 17 del D.Lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni e la rispettiva consegna del servizio può essere fatta eseguita, come meglio precisato all'Art. 50, comma 6 del codice, la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

La consegna del servizio in oggetto, da disporre con apposito verbale, verificati i requisiti dell'affidatario (FVO2.0 o simili) e predisposta la determinazione di affidamento debitamente firmata e posto il visto di copertura finanziaria dal Settore Ragioneria sull'apposito attestato di

copertura, parte integrante della determina citata, potrà essere quindi disposta in pendenza di contratto e pertanto prima della sua stipula con le modalità di cui all'Art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

Dal giorno della consegna del servizio ogni responsabilità in merito agli interventi e ai danni diretti e indiretti, a persone, animali e/o cose a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore che dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa come meglio precisato al successivo Art. 7 – ASSICURAZIONE.

L'appalto ha la durata dalla data del verbale di consegna del servizio sino al 30/4/2025 previo completamento del servizio secondo quanto indicato all'Art 6 del Capitolato Tecnico.

L'appalto è eventualmente prorogabile per anni 1 e pertanto per la stagione invernale 2025-2026.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico della Ditta ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio affidato, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici.

In particolare la Ditta è tenuta a contrarre, per tutta la durata dell'affidamento apposita polizza contro i rischi per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O), con massimali non inferiore a €. 5.000.000,00 per ogni sinistro, per danni a terzi e/o a cose, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.

Tale polizza dovrà coprire in particolare:

- a) danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- b) danni derivanti anche da comportamenti non consoni/negligenti, compresi quelli omissivi, del proprio personale per tutte le attività ed i servizi in gestione nelle strutture;
- c) RCO relativa a persone incaricate del servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

Copia della polizza deve essere prodotta al Comune prima della stipula del contratto / scrittura privata.

Ai sensi del comma 9 dell'Art. 117 del D.Lgs 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA ART. 106 DEL D.Lgs 36/2023, GARANZIA DEFINITIVA ART. 117 DEL D.LGS 36/2023 E ULTERIORI RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'Art. 53, comma 1, del D.Lgs 36/2023 l'offerta / preventivo da presentare per l'aggiudicazione/affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto, non è richiesta la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, in quanto non ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Ai sensi dell'Art. 117, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire la garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art. 106 del medesimo Decreto, ridotta alla percentuale del **5%** in applicazione dell'Art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del citato Art. 117.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Qualora la garanzia provvisoria, ove prevista, e la garanzia definitiva vengono costituite mediante polizza fidejussoria, quest'ultime dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ove prevista, dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta /del preventivo.

L'aggiudicatario / l'affidatario delle opere in oggetto è responsabile della perfetta esecuzione degli interventi secondo le regole dell'arte e risponde in modo esclusivo per tutti i danni a lui imputabili e/o agli operatori da esso incaricati che possano subire lavoratori e/o cose ed attrezzature appartenenti alla propria organizzazione, tenendo completamente sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'operatore economico, affidatario delle opere in oggetto, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone, animali e/o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso o ai lavoratori da lui incaricati, tenendo completamente sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo

In caso di riunione di imprese nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione /affidamento, che aggiudica l'appalto / la trattativa diretta al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione.

Per tutto quanto non specificatamente indicato dal presente articolo relativamente alla cauzione definitiva, si fa riferimento all'Art. 117 del D.Lgs 36/2023.

L'appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione degli interventi secondo le regole dell'arte e risponde in modo esclusivo per tutti i danni a lui imputabili e/o agli operatori da esso incaricati che possano subire lavoratori e/o cose ed attrezzature appartenenti alla propria organizzazione, tenendo completamente sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Come meglio precisato dall'Art. 117, comma 8, del Codice, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data dell'esecuzione della verifica di conformità, sostituita nel caso specifico sostituito ai sensi dell'Art. 38, dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, dal certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo della Cauzione definitiva è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei SAL o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai sensi del comma 9 dell'Art. 117 del D.Lgs 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del CRE, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

[ART. 9 - PAGAMENTI ART. 125 DEL D.LGS 36/2023, PENALI ART. 126 DEL D.LGS 36/2023, INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDO NEI PAGAMENTI ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS 36/2023](#)

Come precisato all'Art. 125, comma 6, del Codice, l'appaltatore avrà diritto al pagamento delle rate in acconto, ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto, dell'IVA e da eventuali penali da detrarre, raggiunga l'importo pari ad **€ 20.000,00** (ventimila/00).

Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% a garanzia di eventuali infortuni e/o inadempienze.

Il pagamento dell'ultima fattura di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione del servizio, compresa l'esecuzione degli eventuali e ulteriori interventi finalizzati a mantenere in efficienza e sicurezza le pertinenze stradali (quali taglio rami interferenti con la viabilità, manutenzione fossi, etc.) che il Servizio Esecuzione e Direzione Lavori Pubblici del comune si riserva il diritto di ordinare nel caso in cui, alla fine di ciascuna stagione invernale, le

condizioni meteorologiche non abbiano reso necessario l'utilizzo di tutto l'importo a disposizione per gli interventi antigelo e sgombero neve.

Il residuo credito (ritenute 0,5%) sarà liquidato, quale rata di saldo, eseguita la verifica di conformità del servizio reso/sostituita nel caso specifico, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023, dal certificato di regolare esecuzione. L'ultimo SAL può essere raggruppato alla rata a saldo delle prestazioni.

Ai sensi del comma 7 dell'Art. 125 del D.Lgs 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità del servizio prestato/sostituita nel caso specifico dal certificato di regolare esecuzione, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023, controfirmato per la sua accettazione dall'impresa esecutrice, entro un termine non superiore a sette giorni dal ricevimento e comunque dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità/ sostituita nel caso specifico dal certificato di regolare esecuzione, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023, unitamente allo svincolo della garanzia definitiva fideiussoria ai sensi dell'art. 106, comma 10, del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi del comma 9 dell'Art. 117 del D.Lgs 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi e forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

I pagamenti verranno eseguiti, accertata la regolarità del documento contabile trasmesso e dei costi in esso indicati, con apposito atto di liquidazione entro 30 gg dal ricevimento di idonea fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva.

Ai sensi dell'Art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e/o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dall'importo da versare, la cifra corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dal certificato di pagamento e quindi dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Qualora l'aggiudicatario abbia fatto ricorso, come dichiarato in sede di offerta / preventivo, a subappalto o alla stipula di sub-contratti, la stazione appaltante, ai sensi del comma 11 dell'Art. 119 del D.Lgs 36/2023, corrisponde direttamente ove presenti, al subappaltatore e/o ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del citato Art. 119, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, scalandolo direttamente dal rispettivo certificato di pagamento, nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge come meglio precisato al comma 9, dell'Art. 125, del D.Lgs 36/2023.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo, salvo diversamente concordato con il D.L., tenere aggiornato l'elenco dei servizi effettivamente svolti con la cifra delle prestazioni già resi e di trasmetterli al Direttore dell'Esecuzione ogni qualvolta verrà raggiunto l'ammontare per il pagamento dei SAL o al raggiungimento della cifra, di qualsiasi ammontare, in caso di raggiungimento della somma contrattuale, corrispondente all'ultimo SAL. Il Direttore dell'esecuzione ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati in qualsiasi momento, anche prima del raggiungimento dell'importo di SAL e/o ultimo SAL.

Il Direttore dell'esecuzione, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, all'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla trasmissione entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (se attinente), assicurativi ed antinfortunistici.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

Ai sensi del comma 9 dell'Art. 117 del D.Lgs 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture/ sostituita nel caso specifico dal certificato di regolare esecuzione, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Per tutto quanto non indicato al presente articolo, si fa riferimento agli Artt. 119 - 125 -126 del D.Lgs 36/2023.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI ART. 60 DEL D.LGS 36/2023

Non sono previsti revisioni prezzi nei primi 12 mesi successivi alla presentazione dell'offerta / preventivo.

Al 13° mese successivo alla presentazione dell'offerta / preventivo (fa fede la data di scadenza della gara/trattativa diretta), trova applicazione la revisione prezzi di cui all'Art. 60 del D.Lgs 36/2023.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

La revisione prezzi si attiva su richiesta dell'Appaltatore (per le variazioni in aumento) o della S.A. (per le variazioni in diminuzione) al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e tenuto conto del ribasso offerto / preventivato e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire alla data della richiesta. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzeranno le voci corrispondenti del CME e di eventuali nuovi prezzi aggiunti in sede di esecuzione, dedotti dal prezzo della Regione Piemonte in vigore all'atto della richiesta di revisione prezzi o derivanti da un'analisi dei prezzi. Ai nuovi prezzi così ricavati, va applicato il ribasso offerto / preventivato.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 60 del D.Lgs 36/2023 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore ha l'obbligo del rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio (anche in pendenza di stipula del contratto), dovrà consegnare alla stazione appaltante le proprie osservazioni e/o modifiche al DUVRI di cui all'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, è tenuto a predisporre sui posti di intervento, tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di chiunque possa venire in contatto con il cantiere. In particolare la Ditta dovrà prestare tutta la necessaria attenzione nella conduzione delle operazioni effettuate lungo la rete viaria, pedonale e di sosta di competenza dell'Ente.

ART. 12- CONTROVERSIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS 36/2023 O RECESSO ART. 123 DEL D.LGS 36/2023

Qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all'Art. 122, del D.Lgs 36/2023, la SA procederà con le modalità ivi indicate con la risoluzione del rapporto contrattuale.

Come già specificato all'articolo precedente, In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Ai sensi dell'Art. 123 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei servizi/forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Ogni controversia emergente dall'esecuzione del contratto sarà devoluta all'autorità giudiziaria nel cui territorio di competenza ha sede l'Amministrazione appaltante – foro di IVREA.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque momento in applicazione dell'Art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, previo il pagamento di quanto già ordinato e fornito alla SA, oltre al decimo dell'importo contrattuale rimanente.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione i disposti di cui all'art. 124 del D.Lgs 36/2023.

ART. 13 - SUBAPPALTO ART. 119 DEL D.LGS 36/2023

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei servizi relativi al CPV prevalente individuato dalla S.A. Deriva da ciò che le opere appartenenti al CPV prevalente non possono essere cedute in via preponderante con la possibilità di ricorrere a subappalto per una percentuale inferiore al **50%** dell'ammontare contrattuale al netto di IVA.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate. Incarichi affidati dall'appaltatore a terzi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, sono chiamati sub-affidamenti o sub-contratti. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Il subappalto senza autorizzazione da parte della S.A. è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - n.d.r.

Ai sensi del comma 3, dell'Art. 119 del D.Lgs 36/2023, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- o l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- o le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto i servizi e/o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta / preventivo siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidamento in subappalto è inoltre sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore provveda alla richiesta di autorizzazione al subappalto con deposito del contratto di subappalto e di tutta la rispettiva documentazione presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del servizio;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti necessari alla collaborazione con Enti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'Art. 119 del D.Lgs 36/2023 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi del comma 12, dell'Art. 119, del D.Lgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino i servizi relativi al cpv prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai sensi del comma 16 dell'Art. 119 del Codice, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato al presente articolo, si fa riferimento all'Art. 119 del D.Lgs 36/2023.

ART. 14 - ULTERIORI SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi del servizio di cui al presente CSA e ad elenco prezzi:

- a) tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4 al D.Lgs 36/2023 ed ogni altra eventuale imposta inerente ai lavori qualora dovuti ai sensi delle normative vigenti;
- b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza.
- c) il carburante e la tenuta in perfetto stato manutentivo di tutti i mezzi, le attrezzature ed i materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio come compresi nel progetto esecutivo;
- d) le spese di viaggio, eventuale vitto e/o pernottamento degli operatori addetti agli interventi, trasporto dei componenti, di attrezzature e/o materiali vari;
- e) tutte le spese di equipaggiamento dei mezzi da renderli facilmente individuabili dagli utenti delle strade, comprensivo di tutto quanto previsto dal codice della strada;
- f) tutti gli accorgimenti necessari per tutelare la salute e l'incolumità dei propri dipendenti e di persone, animali, piante ornamentali, alberi e/o cose eventualmente presenti nei luoghi degli interventi;
- g) eventuali danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o prescrizioni impartite dall'Ente, arrecati alla S.A., a persone, animali e cose per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo;
- h) il risarcimento dei danni di ogni genere per eventuali danni provocati alla S.A. e/o persone, animali e/o cose durante l'esecuzione del servizio;
- i) eventuali oneri derivanti dalla custodia di attrezzature e/o materiali di proprietà della S.A. qualora affidati all'Appaltatore;
- j) ove previsto dalla normativa vigente, i costi per la fornitura, la posa e la rimozione dell'eventuale segnaletica stradale di segnalazione di eventuali cantieri mobili per esempio per i taglio di rami e/o tronchi che ostruiscono in parte o totalmente il passaggio dei mezzi;
- k) eventuali oneri/spese derivante dalla risoluzione/recesso del contratto ai sensi degli artt. 122 e 123 del codice;
- l) tutte le spese inerente le coperture assicurative relative a incidenti, infortuni, danni a terzi e/o cose, evl. rischi infettivi e malattie per il proprio personale che possano derivare dalle attività da espletare

ART. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il domicilio dell'aggiudicatario / affidatario coincide di norma con la sede legale dell'impresa salvo diversamente indicato dall'Appaltatore in sede di presentazione della documentazione per il contratto / scrittura privata. Le notifiche verranno eseguite all'indirizzo PEC comunicato dalla ditta al Ministero dello Sviluppo Economico e come pubblicata sul portale dedicato <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dell'esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, all'indirizzo PEC della ditta oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio. L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto / scrittura privata indica dove ha eletto il proprio domicilio.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY

I dati raccolti nell'ambito del presente appalto / trattativa diretta saranno trattati ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE, esclusivamente nell'ambito di quanto indicato in oggetto.

Si avvisa che con la partecipazione al presente iter finalizzato all'affidamento di quanto in oggetto, si intende concessa anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e/o sensibili in quando in caso contrario l'Ente non potrebbe espletare e concludere l'iter di affidamento ed il successivo eventuale rapporto contrattuale secondo le norme vigenti, tenuto conto anche degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, trasparenza, verifica dei requisiti e archiviazione.

Le modalità di trattamento dei dati personali di persone fisiche nell'ambito dell'affidamento di lavori, servizi e forniture del Comune di Rivarolo Canavese (TO) sono meglio descritte al link <https://www.rivarolocanavese.it/it-it/privacy>.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivarolo Canavese (TO), con sede legale a Rivarolo Canavese (TO), via Ivrea n. 60 , C.F. / P. IVA 01413960012, Tel. 0124-454611 indirizzo pec rivarolocanavese@pec.it;

RDP – Responsabile della Protezione dei Dati personali

Con decreto n. 23 del 22/05/2018, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del RGDP, è stato designato l'avvocato Massimo Ramello, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Rivarolo Canavese (TO).

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati personali verranno trattati ai sensi delle normative in vigore e come prescritto dagli obblighi in materia di trasparenza, gestione, verifica, archiviazione e potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a) enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici, e s.m.i.
- b) istituti di credito e società di recupero crediti;
- c) aziende operanti nel settore dei trasporti/corrieri;
- d) aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
- e) enti di revisione e/o di certificazione;
- f) professionisti operanti nel settore tecnico, giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto del Comune di Rivarolo Canavese (TO);
- g) ANAC;
- h) autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- i) controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;
- j) eventuali altri soggetti non sopra elencati, ai quali si rende necessaria la trasmissione dei dati per l'esecuzione di operazioni connesse all'espletamento dei lavori in oggetto e/o obblighi di comunicazione prevista da normative vigenti e/o che dovessero essere emanate durante la valenza contrattuale;

ART. 17 – ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA – ART. 35 DEL D.LGS 36/2023 – E NORME PROCEDIMENTALI E PROCESSUALI IN TEMA DI ACCESSO – ART. 36 DEL D.LGS 36/2023

Per quanto riguarda le modalità di accesso agli atti e riservatezza si fa riferimento all'art. 35 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'Art. 35, comma 4, del codice, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

- i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- le relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- le piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

Per le norme procedurali e processuali in tema di accesso si fa riferimento all'Art. 36 del Codice.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto negli elaborati del progetto esecutivo, si rinvia

- al D.Lgs 36/2023 – codice degli appalti e rispettivi allegati;
- al D.L. 81/2008 in materia di sicurezza;

- al Codice della Strada in vigore durante l'esecuzione del servizio;
- tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico a cui il servizio appartiene, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto / scrittura privata.